



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata

codice

fiscale

residente in

rappresentato e difeso

con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 2.199.733,60, specificamente descritto nella tabella riportata a pag. 12 della relazione particolareggiata del Gestore della crisi, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo composto: - dalla quota del 51% della piena proprietà di un appartamento con annesso box auto sito in

e

dalla quota del credito da lavoro dipendente di cui il debitore è titolare e che risulta disponibile per i creditori una volta detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;

- dalla quota del 37,5% del capitale della alla quale il Gestore della crisi non attribuisce alcun valore di mercato trattandosi di società già posta in liquidazione e attualmente cancellata dal registro delle imprese;

Considerato che nella relazione particolareggiata il valore di realizzo della quota del diritto di proprietà del bene immobile predetto è indicato, in base ai valori OMI, in euro 75.188,26;

Considerato che nella medesima relazione si dà atto che la residua quota immobiliare del 49% appartiene al fratello del ricorrente,

il quale, versando anch'egli in stato di

sovraindebitamento, ha introdotto la procedura liquidatoria già pendente dinanzi a questo Tribunale iscritta a R.G. n. 16/2022, rispetto alla quale è necessario adottare, ai sensi dell'art. 7-bis l. n. 3 del 2012, specifici provvedimenti di coordinamento e, in particolare, disporre la riunione della presente procedura a quella precedentemente iscritta, **mandando** al liquidatore, ferma la distinzione delle masse, di adottare, ove possibile, unitarie modalità di liquidazione che assicurino il miglior soddisfacimento dei creditori;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e

patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Rilevato che in merito al trasferimento di somme di denaro che, come rilevato dal Gestore della crisi a pag. 14 della relazione particolareggiata, il ricorrente pone in essere, sin dal 2018, dal proprio conto corrente bancario a quello intestato al coniuge, al fine di sottrarre tali risorse ai propri creditori, **va conferito espresso mandato al liquidatore** di prendere specifica e motivata

posizione in sede di programma di liquidazione e, in ogni caso impedendo il decorso dei relativi termini di prescrizione, in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della citata legge n. 3 del 2012;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.100,00 per 12 mensilità (il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta di euro 3.311,58), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché dei criteri utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia (che non presentano profili di peculiarità tali da imporre di discostarsi dall'adozione dei parametri standard richiamati per applicare indici individualizzanti), e considerato che nel nucleo familiare del ricorrente è presente il coniuge, che percepisce un reddito mensile netto



di circa euro 1733,00 e un figlio minore (che viene considerato a carico di entrambi i coniugi proporzionalmente); il tutto senza ulteriore operatività degli effetti prodotti da procedure di esecuzione forzata presso terzi in corso, anche se conclusesi con ordinanza di assegnazione, e delle cessioni del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1100,00 per dodici mensilità;

ordina a _____ **in qualità di datore di lavoro di** _____ **di versare alla**
procedura la differenza tra gli emolumenti mensilmente dovuti a quest'ultimo e l'importo sopra
determinato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), con le modalità che saranno specificate dal
Liquidatore;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

proceda alla trascrizione del presente decreto in relazione all'immobile indicato in motivazione e destinato alla liquidazione;

si conformi alle altre direttive indicate in motivazione;

provveda a porre in vendita l'immobile, previa stima che contenga le informazioni di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c., mediante procedura competitiva;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;



dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

dispone la riunione della presente procedura a quella iscritta al R.G. n. 16/2022 introdotta da

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonchè all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 23/03/2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

